Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2026

Informazioni concernenti la vigilanza a due livelli sui gestori patrimoniali e i trustee: attuali sviluppi e iniziative di ottimizzazione della FINMA

19 novembre 2026

Laupenstrasse 27, 3003 Berna, tel. +41 (0)31 327 91 00, www.finma.ch

Indice

1 Introduzione 3

2 Autorizzazioni: sviluppi e ottimizzazione dei processi 3

2.1 Autorizzazione di nuovi partecipanti al mercato.....3

2.2 Autorizzazione di richieste di modifica: ottimizzazione dei processi e ripartizione degli emolumenti secondo il principio di causalità 4

3 Vigilanza.....5

3.1 Vigilanza continua da parte dell'OV: approccio sistematicamente orientato al rischio 5

3.2 Numero di casi concernenti i gestori patrimoniali e i trustee 7

4 Accesso al mercato 8

5 Quadro legislativo del sistema di vigilanza a due livelli.....8

1 Introduzione

Con l'emanazione della Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS *954.1*) e della Legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS *950.1*), il legislatore ha sottoposto i gestori patrimoniali e i trustee a una vigilanza prudenziale al fine di rafforzare la protezione degli investitori e di promuovere la reputazione del settore. Conformemente alle disposizioni di legge, la FINMA ha attuato il sistema di vigilanza a due livelli e, sulla base della sua esperienza di vigilanza e dei riscontri provenienti dal settore, verifica periodicamente ulteriori misure di ottimizzazione. La presente Comunicazione sulla vigilanza informa in merito a tali misure e agli attuali ulteriori sviluppi in questo ambito.

2 Autorizzazioni: sviluppi e ottimizzazione dei processi

Il quadro legislativo prevede che la FINMA rilasci l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di gestore patrimoniale o trustee a titolo professionale mediante decisione[1]. Nell'ambito di tale procedura di autorizzazione, la FINMA è tenuta a coinvolgere l'organismo di vigilanza (OV)[2].

Per poter attuare ciò nella maniera nel modo più efficiente e funzionale per il mercato, la FINMA ha nello specifico sviluppato ulteriormente la sua piattaforma per lo scambio di dati, garantendo così una comunicazione scorrevole e sicura in parallelo tra richiedenti, OV e sé stessa.

2.1 Autorizzazione di nuovi partecipanti al mercato

La FINMA ha attuato le disposizioni di legge concernenti l'autorizzazione di gestori patrimoniali e trustee in maniera orientata al rischio e proporzionale, concentrandosi in particolare sull'agevolazione dell'ingresso degli istituti di piccole e medie dimensioni nel nuovo regime di vigilanza.

Nonostante oltre la metà delle 1699 richieste di autorizzazione totali sia stata presentata negli ultimi quattro mesi del termine transitorio di tre anni, la FINMA è stata in grado di elaborarle con efficienza (cfr. comunicato stampa dell'11 marzo 2025). È stato così possibile preservare il dinamismo del mercato malgrado la transizione normativa e consentire un accesso tempestivo allo stesso.

[1] Art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 17 LIsFi.

[2] Art. 7 cpv. 2 LIsFi.

Con l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione, parti del mercato avevano messo in conto un'ondata di consolidamento del settore, finora mai verificatasi. Al contrario, dalla scadenza del termine transitorio a fine settembre 2026 la FINMA ha autorizzato nel complesso 187 nuovi partecipanti al mercato in qualità di gestori patrimoniali o trustee. L'intera procedura per i gestori patrimoniali e i trustee è durata 150 giorni civili (valore mediano). Per circa due terzi di questo lasso di tempo le richieste sono rimaste in fase di rielaborazione presso i richiedenti, per esempio allo scopo di integrare la documentazione, mentre la durata mediana di elaborazione interna da parte della FINMA è stata di 51 giorni civili.

2.2 Autorizzazione di richieste di modifica: ottimizzazione dei processi e ripartizione degli emolumenti secondo il principio di causalità

Una volta ottenuta l'autorizzazione della FINMA, eventuali mutamenti di grande importanza dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione devono essere autorizzate dalla stessa. Per semplificare il più possibile la relativa procedura di modifica dell'autorizzazione, è attualmente previsto che gli OV fungano da *single point of contact* per gli istituti in caso di richieste di modifica. Nel quadro dello scambio regolare tra la FINMA e le associazioni di categoria è emerso che, da una prospettiva di mercato, tale modo di procedere è considerato ridondante e troppo lento. Alla luce di tali riscontri, la FINMA prevede una ridefinizione della competenza di elaborazione delle richieste di modifica dell'autorizzazione:

Dal 2027, le richieste di modifica soggette all'obbligo di autorizzazione non dovranno più essere sottoposte a un esame preliminare da parte dell'OV, bensì saranno valutate direttamente dalla FINMA[3]. Le mutazioni non soggette all'obbligo di autorizzazione saranno trattate esclusivamente dall'OV nel quadro della vigilanza continua sulla base delle disposizioni della FINMA, le quali disciplinano anche un'eventuale escalation alla stessa.

Come avvenuto finora, per inoltrare le modifiche soggette all'obbligo di autorizzazione i gestori patrimoniali e i trustee possono utilizzare la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP). La trasmissione delle informazioni tra la FINMA e l'OV continua a essere garantita automaticamente tramite l'EHP. I modelli EHP aggiornati per le richieste di modifica saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2027. A partire dal 1° marzo 2027, la presentazione delle richieste sarà consentita soltanto utilizzando i nuovi modelli.

La FINMA prende altresì atto della richiesta formulata dalle associazioni di categoria di strutturare gli emolumenti per la sua attività di autorizzazione in

[3] Sulla base del suo diritto di consultazione sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP), l'OV è tenuto costantemente informato e può – se necessario – apportare le proprie conclusioni e informazioni rilevanti nella procedura prima che questa venga conclusa dalla FINMA.

maniera più orientata al principio di causalità. Mentre finora l'Autorità di vigilanza aveva riscosso sostanzialmente un importo forfettario di 500 franchi per le richieste di modifica delle autorizzazioni, in futuro prevederà una ripartizione dei costi maggiormente commisurata a quelli effettivamente generati, attenendosi alle tariffe quadro predefinite (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA [Oem-FINMA; RS *956.112]*). A tale scopo l'allegato dell'Oem-FINMA prevede una fascia compresa tra un minimo di 200 e un massimo di 4000 franchi[4].

Entrambe le modifiche saranno attuate a partire dal 1° gennaio 2027. La FINMA risponde così, all'interno del quadro legislativo, alle esigenze espresse dal mercato di una collaborazione ancora più efficiente tra la FINMA e gli OV, nonché di una riscossione degli emolumenti il più possibile orientata al principio di causalità.

3 Vigilanza

In seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA, gli OV sono responsabili della vigilanza continua sugli istituti. A tale scopo, nella prassi essi coinvolgono le società di audit, a cui i gestori patrimoniali e i trustee hanno commissionato una verifica secondo l'art. 43*k* cpv. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)[5].

Se, nel quadro della sua vigilanza continua, un OV constata una violazione grave del diritto in materia di vigilanza a cui non è possibile porre rimedio tempestivamente o altre irregolarità, la segnala alla FINMA[6], la quale, dopo i dovuti accertamenti preliminari, può trasmettere il caso alla vigilanza intensiva o all'*enforcement*.

3.1 Vigilanza continua da parte dell'OV: approccio sistematicamente orientato al rischio

La FINMA richiama l'attenzione sulla possibilità, prevista dalla legge, per l'OV di estendere fino a quattro anni il ciclo di verifica, di norma annuale, per i gestori patrimoniali e i trustee che presentano un rischio complessivo basso. Per farlo, tiene conto del rischio complessivo dell'istituto come pure di altri rischi constatati nel quadro della vigilanza continua. La legge non prevede alcun diritto a un'estensione della periodicità della verifica.

---

[4] Allegato n. 6.2 dell'Oem-FINMA.

[5] Cfr. al riguardo anche il n. 4.3 della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 03/2026 del 3 giugno 2026.

[6] Art. 43*b* cpv. 2 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 (LFINMA; RS **956.1**) e art. 11 dell'Ordinanza sugli organismi di vigilanza del 6 novembre 2019 (OOV; RS **956.134**).

Un ciclo di verifica esteso riduce potenzialmente i costi di un istituto per la verifica e per la vigilanza continua. La FINMA constata che, attualmente, la possibilità di usufruire di un ciclo di verifica esteso viene sfruttata solo raramente. Gli attuali rating degli istituti mostrano che, per un istituto su cinque circa, il rating consentirebbe sostanzialmente un'agevolazione della frequenza di verifica e dunque una riduzione dei costi correlati. Per questo motivo la FINMA ha avviato, di concerto con gli OV, i lavori necessari per affrontare la situazione.

Al fine di armonizzare i sistemi di rating degli OV, sulla base delle prescrizioni normative e in collaborazione con questi ultimi, già nel 2020 la FINMA aveva sviluppato criteri per la valutazione dei rischi degli istituti (art. 84 cpv. 2 dell'Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari [OIsFi; RS *954.11*]). Come di consueto, oltre a indicatori quantitativi generali (quali gli *assets under management* e il numero di clienti), queste prescrizioni tengono conto anche dei rischi inerenti all'attività operativa, nonché dei rischi di controllo connessi alla qualità della gestione dei rischi degli istituti. Questa analisi dei rischi è strutturata secondo tre ambiti tematici, ossia Legge sugli istituti finanziari, Legge sul riciclaggio di denaro[7] e Legge sui servizi finanziari. A titolo orientativo, la FINMA può citare i seguenti esempi di criteri che comportano un aumento del rischio nel contesto della valutazione dell'attività operativa dei gestori patrimoniali:

- procure illimitate;
- fornitura di servizi di pagamento;
- relazioni d'affari con persone politicamente esposte (PEP) estere;
- ricorso a strutture complesse;
- ricorso a banche depositarie estere, specialmente in giurisdizioni con standard normativi meno elevati;
- impiego di strumenti finanziari complessi, strategie più rischiose e/o prodotti propri;
- assunzione di mandati in seno a organi di società di sede.

Questi criteri devono essere debitamente considerati dagli OV nell'ambito della valutazione complessiva del singolo istituto.

Il sistema di valutazione dei rischi definito dalla FINMA promuove l'armonizzazione tra gli OV. Tuttavia, secondo la legge, gli OV rimangono responsabili della valutazione dei rischi nel singolo caso, nonché della determinazione della periodicità della verifica e dell'intensità della vigilanza[8]. Per domande concernenti la loro valutazione del rischio o in caso di interesse a un'estensione del ciclo di verifica, gli istituti possono prendere contatto con il loro OV.

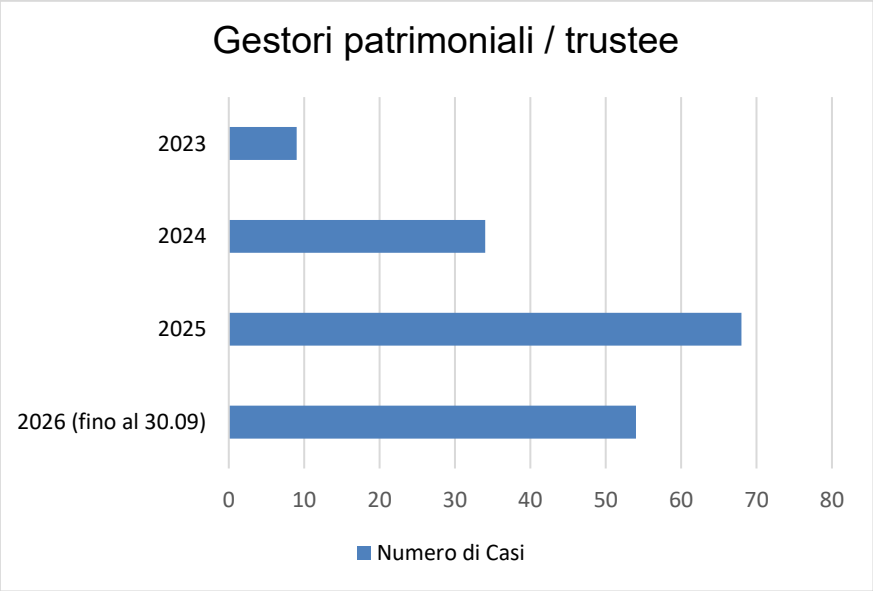
[7] Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; SR **955.0.**

[8] Art. 62 cpv. 2 LIsFi, nonché artt. 84 cpv. 2 e 87 OIsFi.

Al fine di applicare in modo ancora più coerente l'approccio basato sul rischio, la FINMA riesamina, insieme agli OV, i loro sistemi di rating. L'obiettivo è rappresentare i rischi in modo ancora più differenziato e orientare maggiormente la periodicità della verifica al rischio effettivo di un istituto. Ciò può comportare, per gli istituti che presentano rischi meno elevati, un ciclo di verifica esteso e una riduzione dei costi di verifica.

3.2 Numero di casi concernenti i gestori patrimoniali e i trustee

Nella sua Comunicazione sulla vigilanza 03/2026 del 3 giugno 2026 la FINMA aveva già riferito in merito ai modelli di rischio emersi e ai casi gravi. Alla luce di ciò, la FINMA illustra di seguito l'ulteriore sviluppo del numero di casi riguardanti i gestori patrimoniali e i trustee:



Come risulta dal grafico, il numero dei casi trattati dalla FINMA si mantiene invariato su livelli elevati. Per la FINMA, la gestione di questa tipologia di casi è onerosa e comporta costi elevati. Si tratta tuttavia di attività indispensabili per la protezione degli investitori, la reputazione del settore e la prevenzione di una condotta commerciale dannosa.

L'azione coerente e risoluta della FINMA in questi casi costituisce un elemento centrale della protezione degli investitori ed è essenziale per la reputazione dell'intero settore. Malgrado si tratti di un numero relativamente ridotto di casi rispetto all'insieme degli istituti, questi comportano comunque perdite sostanziali per gli investitori interessati e rischiano di arrecare un danno grave e duraturo alla reputazione del settore.

La necessità dell'onere di vigilanza per garantire la protezione degli investitori è dimostrata dal fatto che, da soli, i tre casi più gravi segnalati alla FINMA potrebbero potenzialmente comportare per la clientela perdite stimate a circa 250 milioni di franchi. Per contestualizzare meglio i costi totali della FINMA risultanti dalla sua vigilanza sugli OV e sull'insieme dei gestori patrimoniali, oltre alle potenziali perdite per la clientela si può prendere come metro di paragone anche il ricavo lordo dei gestori patrimoniali: in base ai relativi *assets under management*, le tasse di vigilanza della FINMA[9] possono essere stimate a circa lo 0,2% del ricavo lordo annuo complessivo dell'insieme dei gestori patrimoniali.

Dal punto di vista della FINMA, i costi di vigilanza risultano pertanto commisurati all'utilità della stessa, ossia al contributo alla protezione degli investitori e alla salvaguardia della reputazione del settore.

4 Accesso al mercato

L'introduzione di una vigilanza prudenziale sui gestori patrimoniali e i trustee ha gettato le basi per l'accesso al mercato in altri Paesi. Solo in riferimento a ciò è stato possibile garantire al settore l'accesso ai mercati del Regno Unito[10] e degli Stati Uniti[11], nell'ambito di negoziati complessi e impegnativi con le autorità estere. Gli istituti interessati trovano le informazioni corrispondenti sul sito internet della FINMA[12].

5 Quadro legislativo del sistema di vigilanza a due livelli

Nell'avamprogetto della LIsFi, il legislatore aveva presentato due varianti per la vigilanza dei gestori patrimoniali e dei trustee: una vigilanza diretta da parte della FINMA oppure da parte degli organismi di vigilanza[13]. In definitiva, a seguito di un'approfondita consultazione dei rappresentanti del settore, è stato fissato nella legge l'odierno sistema di vigilanza a due livelli[14]. Di conseguenza, la FINMA autorizza gli istituti e approva i successivi mutamenti di grande importanza. Alla FINMA competono inoltre l'autorizzazione e la vigilanza continua sugli OV, inizialmente cinque e divenuti attualmente

[9] Cfr. Consuntivo annuale 2025 della FINMA, pag. 47 (disponibile in tedesco e francese).

[10] Notizia della FINMA del 22 settembre 2022.

[11] Comunicato stampa della FINMA del 10 giugno 2025.

[12] Riguardo agli Stati Uniti, cfr. Comunicato stampa della FINMA del 10 giugno 2025. Riguardo al Regno Unito, cfr. il sito internet della FINMA sul *Berne Financial Services Agreement*.

[13] Art. 82 AP-LIsFi.

[14] Cfr. pag. 53 del Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) del 13 marzo 2015 e Messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) del 4 novembre 2015, FF **2015** 7293, in particolare 7319.

quattro. Il compito principale degli OV consiste nell'esercitare la vigilanza continua sugli istituti. Nella prassi, essi si avvalgono a tale scopo delle società di audit incaricate dagli istituti stessi. Gli OV devono abilitare le società di audit degli istituti e sottoporle a loro volta alla vigilanza. Se un OV riscontra presso uno dei suoi istituti gravi carenze o violazioni persistenti, ne dà comunicazione alla FINMA, che deve dunque intervenire nell'ambito di una vigilanza intensiva o di un procedimento di *enforcement*.

La vigilanza sui gestori patrimoniali e sui trustee si svolge dunque all'interno di un sistema complesso, in cui i compiti di controllo sono ripartiti su tre livelli – OV, società di audit e FINMA – e che richiede uno stretto coordinamento. La FINMA ha attuato questo sistema nella maniera più efficiente possibile e si adopera continuamente per perfezionarlo ulteriormente nel quadro delle possibilità previste dalla legge. Tra le sue iniziative di ottimizzazione, la FINMA raccoglie periodicamente i riscontri delle associazioni di categoria. L'attuale sistema di vigilanza previsto dalla legge rimane tuttavia, per sua natura, fondamentalmente complesso.

Anche nell'ambito del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP), con il quale il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale valutano l'efficacia della vigilanza sui mercati finanziari di un Paese, è stata espressamente accolta con favore l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione e della vigilanza sui gestori patrimoniali e sui trustee con l'entrata in vigore della LIsFi. La valutazione del sistema di vigilanza a due livelli è stata tuttavia critica sul piano dell'efficienza e dell'efficacia e ha comportato la raccomandazione di riesaminare tale sistema. Nello specifico, il relativo rapporto richiama l'attenzione sulla concorrenza tra gli OV e i conseguenti rischi per la qualità della vigilanza, nonché sulle ridondanze insite nella struttura a più livelli[15].

A livello nazionale è stata richiesta una verifica dell'attuale sistema di vigilanza per mezzo del postulato «Valutazione della struttura e della prassi di vigilanza sui mercati finanziari» ed è stato istituito un gruppo di lavoro. La FINMA supporterà questi lavori con le sue esperienze di vigilanza, impegnandosi, con apertura rispetto all'esito finale, anche in questo contesto per un sistema di vigilanza efficiente. La FINMA accoglierebbe favorevolmente una semplificazione dell'attuale e intrinsecamente complesso sistema di vigilanza ed è aperta a modifiche legislative, compresa l'introduzione di un nuovo sistema di vigilanza.

[15] Cfr. pag. 14 s. della Technical Note, Securities Market: Selected Issues in Regulation and Supervision, Switzerland FSAP, IMF Country Report No. 25/300, November 2025.